



FNOMCeO

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

FNOMCEO 13/07/10  
RGP.0007470 2010  
CI. 01.09.01/1

**Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali  
per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri**

**Indirizzo E-mail: personale**

**Oggetto : Pubblicità sanitaria- Sentenza  
Cass. Civ. n. 14652/10**

*Cari Colleghi,  
ritengo opportuno segnalarVi la recentissima sentenza della  
Corte di Cassazione Civile n. 14652/10, allegata, che  
sostanzialmente conferma che la L. n.175 del 5 Febbraio 1992,  
prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nei confronti del  
medico che effettui la pubblicità sanitaria mediante l'apposizione  
di una targa senza essere in possesso della relativa  
autorizzazione non ha abrogato il Regio Decreto del 27 Luglio  
1934 n. 1265 art. 201, che assoggetta a sanzione amministrativa  
la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da  
essa prevista.*

*Questa sentenza anche se si riferisce ad un fatto accaduto  
nel 2005, cioè precedentemente all'emanazione della L. 248/06,  
conferma le oscillazioni giurisprudenziali sulla delicata materia  
concernente la pubblicità in materia sanitaria e la successione  
delle leggi nel tempo.*

*Riservandomi ulteriori approfondimenti sulla materia  
estremamente delicata ritengo però necessario sottolineare come  
la linea di serietà e di estrema attenzione alla lotta contro la  
pubblicità sanitaria deontologicamente scorretta su cui il  
Consiglio nazionale dei Presidenti CAO si è riconosciuto in  
occasione dell'incontro di Castelbrando, viene ad essere  
confermata da questa recentissima giurisprudenza.*

*Cordialmente*

All.1

Giuseppe Renzo

